

# **Seminario Internacional Complutense**

## **Estado y religion en la Constitucion espanola y en la futura Constitucion europea**

**Madrid 14 maggio 2004**

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI**

**Accademico Pontificio delle Scienze Sociali - Ordinario di Diritto Canonico  
all'Università Cattolica del Sacro Cuore**

### ***Radici cristiane d'Europa e confessioni religiose nella Costituzione europea***

**Sommario:** Premessa; 1. Una sintesi significativa della diplomazia vaticana; 2. Le sollecitazioni di Giovanni Paolo II; 3. Le richieste delle Chiese ai negoziatori europei di Laeken ; 4. Speranze e delusioni riguardo alla “Convenzione sul futuro dell’Europa”; 5. Il Preambolo della Costituzione e la questione della menzione delle radici cristiane ; 6. *Status* delle Chiese e dialogo con esse; 7. Un appello al sapere :“Le cattedrali parlano in silenzio, le Università parlino ad alta voce”.

#### **Premessa**

Nel gran discutere che si è fatto negli ultimi anni dei problemi giuridici e politici relativi alla futura Costituzione europea, si è smarrito il filo conduttore di un tema centrale per costruire una società europea di tipo partecipativo, in applicazione della sussidiarietà orizzontale: quali garanzie la futura Costituzione europea possa e debba dare alle confessioni religiose.

E’ stato dato risalto alle richieste di Giovanni Paolo II perché la Costituzione europea faccia riferimento alle radici cristiane d’Europa. Ma pochi tra i commentatori di questioni europee hanno colto le ragioni profonde dell’appello. Esse non attengono soltanto al rispetto della identità storica di una realtà che va concretizzando il suo profilo politico. Riguardano una serie di categorie giuridiche attinenti ai diritti di libertà religiosa, alla solidarietà, al ruolo centrale della famiglia che, costruite in Europa in applicazione della ispirazione cristiana, sola o intrecciata alla ispirazione laica, devono continuare ad essere i mattoni della costruzione dell’Europa politica.

Radici cristiane (e pertanto valori di riferimento) e trattamento delle confessioni religiose sono in altri termini temi strettamente connessi.

Nelle tappe del processo costituente europeo, gli ostacoli al richiamo della *nominatio Dei* nel Preambolo vanno infatti di pari passo con gli ostacoli al riconoscimento della soggettività delle confessioni religiose. Nei documenti ufficiali che accompagnano la costruzione europea, mentre può dirsi presto assodato il riferimento alla libertà religiosa individuale e collettiva (al quale portano anche ispirazioni laiche), emerge solo progressivamente il riconoscimento della libertà religiosa in senso istituzionale, come terza categoria della libertà religiosa non meno importante delle due tradizionali, individuale e collettiva.

La libertà istituzionale è invece menzionata con fermezza da Giovanni Paolo II, che la pone in un certo senso a fondamento delle altre due. Riproponendo in termini rinnovati il principio dualistico - tradizionale nello *ius publicum ecclesiasticum externum* per definire con categorie canonistiche il reciproco riconoscimento di indipendenza ed autonomia rispettivamente della Chiesa e della comunità politica nel governo del genere umano- ed insieme mutuando dalla tradizione giuridica tedesca l'espressione libertà istituzionale o corporativa, per definire la libertà delle confessioni, egli infatti esplicitamente parla della triplice dimensione della libertà religiosa: individuale, collettiva, istituzionale. Ne parla con particolare fermezza in un momento nel quale, come si dirà più avanti, l'integrazione europea sta facendo passi significativi: nel messaggio indirizzato ai partecipanti al Convegno di studi "Verso una Costituzione europea", svoltosi a Roma il 20-23 giugno 2002.

Ma, non solo le radici cristiane, anche il contributo istituzionale delle confessioni religiose alla integrazione europea fatica ad essere riconosciuto nei documenti politici europei, nonostante esso si manifesti nei fatti come aspetto fondamentale della libertà religiosa, non meno importante dei diritti individuali e collettivi, pure tutelati nelle carte europee, anche meno recenti (si pensi ad esempio alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali adottata nel 1950 dai paesi membri -oggi se ne contano 32- ed il relativo successivo Protocollo Addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952, che trovano il loro massimo organo di giurisdizione nella Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo).

Prevalgono, evidentemente, talvolta inconsapevolmente da parte di alcuni costituenti europei, pregiudizi vetero-illuministi (dall'"*écrasons l'infame!*", il grido dei momenti più bui della rivoluzione francese, al concetto della storia come "museo degli orrori"); parimenti prevalgono antiche idee separatiste releganti la religione alla sfera esclusivamente privata, nonostante la realtà ponga di continuo sotto gli occhi di tutti il contributo sociale delle chiese cristiane.

Il Trattato di Maastricht (1992) si limita a recepire la libertà religiosa quale contenuta nella Convenzione europea del 1950. E' già molto: l'obiettivo principale era allora la moneta unica.

Si deve arrivare al 1997, cioè al Trattato di Amsterdam, per trovare qualcosa di più: insieme al potenziamento della tutela dei diritti umani, frutto dell'incrocio tra concezioni laiche e concezioni cristiane, l'attenzione istituzionale alla società civile comincia a farsi avanti grazie ad una specifica declinazione del principio della sussidiarietà. Questa attenzione dovrebbe implicare anche una specifica attenzione alla società religiosa istituzionalmente organizzata, cioè alle Chiese; tanto più che esse, nel frattempo, si sono affermate in Europa come attori sociali di primaria importanza: all'Est come levatrici sagge delle democrazie, all'Ovest come protagoniste di dialoghi istituzionali con gli Stati improntati alla difesa dei diritti di libertà. Ma il Trattato di Amsterdam, anziché disciplinare direttamente questa materia, la lascia all'Allegato 11, che prende posizione -per la prima volta dunque all'interno del processo di integrazione europea- sui profili istituzionali del fenomeno religioso. La "Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni confessionali" afferma che "L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri".

Gli sforzi che le Chiese compiranno di lì in avanti, ferma restando l'irrinunciabilità del riconoscimento della libertà religiosa individuale e collettiva, andranno nel senso di chiedere che il futuro Trattato costituzionale europeo da un lato espliciti il riferimento alle radici cristiane e dall'altro dia pieno riconoscimento alla soggettività delle confessioni religiose come realtà istituzionali.

Così Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000), Consiglio di Laeken (dicembre 2001), Convenzione sul futuro dell'Europa e relativi lavori, iniziati il 28 febbraio 2002 e culminati nell'elaborazione di un progetto di "Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa" approvato il 13 giugno e presentato il 20 giugno 2003 al Consiglio europeo di Salonicco, sino al semestre di Presidenza italiana europea (il secondo del 2003), saranno tutte occasioni per le Chiese di far sentire la loro voce in vista della stesura definitiva della Costituzione europea.

## **1. Una sintesi significativa della diplomazia vaticana**

Le richieste della Sede Apostolica, peraltro comuni a quelle delle altre Chiese cristiane, relativamente al Trattato costituzionale europeo, oltre agli interventi diretti di Giovanni Paolo II (sui quali torneremo poi), sono oggetto di una paziente opera di sensibilizzazione vaticana, affidata non solo alla Segreteria di Stato, ma anche ad altri organismi o rappresentanti della Curia Romana.

Tra le molte posizioni più squisitamente diplomatiche, una in particolare si segnala per puntualità d'argomentazione, oltre che per data e simbolico luogo ove essa è esposta. E' la posizione dell'allora Sostituto per gli Affari con gli Stati (in pratica: il ministro degli Esteri della Santa Sede), oggi cardinale, Jean-Louis Tauran, ad un Convegno sul futuro Trattato costituzionale europeo. Il luogo del discorso è emblematico: il Monastero benedettino di Montecassino. Anche la data e il tema sono significativi: il 19 marzo 2003 si parla di "La Carta Costituzionale Europea: nella casa di Benedetto, Primo Costituente". Il momento è cruciale perché la Convenzione chiamata a stendere il testo della Costituzione europea è al lavoro.

Nel riprendere un significativo Discorso di Giovanni Paolo II poco prima pronunciato davanti al Corpo diplomatico, Tauran sintetizza in modo particolarmente efficace le tre fondamentali richieste della Chiese cristiane europee -ed anzitutto della Santa Sede- ai costituenti europei, che completano la tradizionale rivendicazione della libertà religiosa.

Esse sono: il riferimento nel Preambolo della Costituzione alle radici cristiane d'Europa; il riconoscimento costituzionale dello status delle confessioni; il dialogo strutturato tra Chiese e responsabili politici.

Sulla richiesta di menzione delle radici cristiane d'Europa è detto: "Nessuno -se non al prezzo di riscrivere la storia- può negare l'influenza cristiana sull'Europa. E' un dato storico innegabile ed è per questo che i Cristiani, gli Episcopati dell'Unione Europea e la Santa Sede hanno chiesto che, almeno nel Preambolo del futuro Trattato costituzionale, questo elemento sia ricordato".

Quanto poi al riconoscimento delle confessioni religiose, si ricorda: "In Europa non ci sono soltanto i credenti, ma anche le Chiese e le comunità religiose. Evidentemente esse sono composte di persone, ma esistono ed operano anche con un preciso spessore istituzionale. Pertanto diviene quanto mai opportuno inserire nel futuro Trattato una disposizione normativa con la quale si riconosca il diritto delle Chiese e delle Comunità religiose ad organizzarsi liberamente, in conformità ai propri statuti, per perseguire i loro scopi religiosi nel rispetto dei diritti fondamentali". "Per questo motivo -si aggiunge in altro passo del discorso- già nel Trattato di Amsterdam l'Unione Europea si è impegnata a rispettare lo statuto peculiare di cui ciascuna Chiesa e Comunità religiosa gode all'interno degli ordinamenti nazionali. La Santa Sede chiede che tale principio sia inserito anche nel Trattato costituzionale europeo. Ciò risulterà conforme al principio di sussidiarietà, che lo stesso Trattato si dispone ad utilizzare ampiamente. Tutto questo al fine di 'imbastire' la nuova Europa in modo che, domani come ieri, essa sia rispettosa della dimensione religiosa dei popoli che la compongono, oltre che di quella sociale, economica e politica". E più avanti ancora: "Si causerebbe un tremendo impoverimento se, privatizzando le Chiese e le comunità di credenti, si privasse la futura Unione Europea, che si vuole 'casa per tutti', di un'eredità così nobile e feconda. In fondo, è sempre in agguato la tentazione di ogni specie di 'ancien régime', di ridurre la religione al culto e di relegare la Chiesa nelle sacrestie".

Non meno chiare sono infine le espressioni riservate al dialogo strutturato: "(La Santa Sede) crede anche nella fecondità di un dialogo strutturato tra responsabili delle comunità dei credenti e dei poteri civili, quale canale ordinario di una comunicazione efficace per la salvaguardia della coesione sociale, della pace, della famiglia e dei valori religiosi. Il mutuo rispetto ed un dialogo strutturato tra potere civile e responsabili religiosi, nello spazio giuridico europeo di domani, permetterebbe ai credenti di sentirsi rispettati e riconosciuti e stimolerebbe il loro impegno, nel 'cantiere Europa', per la promozione del bene comune".

In termini analoghi il pensiero della Sede Apostolica era stato espresso, poco prima, il 27 gennaio 2003, da un altro autorevole rappresentante della Curia Romana, il Presidente del Pontificio Consiglio "Justitia et Pax", cardinale R. Martino, nel suo intervento al Convegno dell'Università Pontificia "Regina Apostolorum", dedicato a "La Convenzione europea: le radici cristiane dell'Europa, dall'Est all'Ovest".

## **2. Le sollecitazioni di Giovanni Paolo II**

Tenendo presenti le tre richieste, ora ricordate, ed andando indietro nei tempi, non è difficile ricostruire il percorso seguito da Giovanni Paolo II, che della battaglia per un'Europa cristiana può ben a ragione considerarsi l'alfiere.

Egli è l'erede della tradizione europeistica dei suoi predecessori: di Pio XII, che nel 1947 aveva proclamato San Benedetto padre spirituale dell'Europa, e di Paolo VI, che non solo aveva proclamato il medesimo santo patrono d'Europa, ma aveva altresì definito nel 1977 la Convenzione europea dei diritti dell'uomo "pietra miliare nel cammino verso l'unione dei popoli". Ed è insieme il Pontefice che, sin dall'inizio del pontificato, si dichiara sostenitore di un'Europa unita "dall'Atlantico agli Urali" (secondo la celebre espressione già di De Gaulle). E' l'immagine dei "due polmoni" con i quali l'Europa deve respirare, l'Occidente e l'Oriente, ad indurlo a proclamare Cirillo e Metodio "compatroni d'Europa" (31 dicembre 1980).

Soprattutto è il Pontefice che, nel suo lungo pontificato, dedica un numero così rilevante di discorsi all'Europa (al 1999 gli interventi erano già 669), da essere definito un "profeta" per l'Europa.

Ragioni culturali, ragioni storiche e ragioni spirituali si fondono nel suo magistero. Se già nel discorso al V Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali (CCEE) del 5 ottobre 1982, egli afferma che la crisi dell'uomo europeo è crisi della cultura cristiana ("L'Europa non può abbandonare il cristianesimo come un compagno di viaggio che le diviene straniero, così come un uomo non può abbandonare le sue ragioni di vivere e sperare, senza cadere in una crisi drammatica"), nel discorso davanti al Parlamento europeo (11 ottobre 1988) ricorda che non si tratta di restaurare l'Europa del passato, né di tornare alla "respublica christiana" dell'età medievale, ma di riportare al centro del bene comune europeo i valori della civiltà cristiana: dal rispetto della dignità della persona e della sua libertà, alla solidarietà, al dialogo.

Qualche anno dopo, il 31 ottobre 1991, dopo avere ricordato che "la storia del mondo è ricca di civiltà scomparse, di culture brillanti, il cui splendore si è da tempo estinto, mentre la cultura europea si è continuamente rinnovata e arricchita in un dialogo talvolta scomodo, spesso conflittuale, ma sempre fecondo con il Vangelo", conclude che "questo stesso dialogo è fondamento della cultura europea" (Discorso al Simposio pre-sinodale su "*Cristianesimo e cultura in Europa: memoria, coscienza, progetto*").

Si potrebbe continuare nel citare altri passi non meno significativi (ad esempio: i discorsi tenuti nel 1996 in Polonia a Gniezno e nel 1998 a Vienna) e che possono essere considerati le premesse sulle quali si basano le più recenti richieste all'Europa politica.

Le richieste diventano puntuali dall'anno 2000: un anno che non è solo l'anno del Grande Giubileo, evento spirituale e penitenziale ed insieme occasione di dialogo, ma è anche l'anno della pubblicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Carta che, fondata sui valori indivisibili e universali della dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, non è solo frutto delle concezioni laico- illuministiche dei diritti umani, ma appare anche ad un teologo evangelico (Jungel E.) "senza ombra di dubbio una memoria dell'eredità cristiana d'Europa".

Il timore che il processo di integrazione europea -pur considerato come un bene- possa "marginalizzare" le religioni è espresso più volte da Giovanni Paolo II, anche personalmente, e non solo per il tramite dei suoi rappresentanti istituzionali. Dalla pronuncia di Discorsi (di speciale rilievo istituzionale quelli al Corpo Diplomatico) o di Esortazioni apostoliche, agli incontri con

*leaders* religiosi o politici, la convinzione è sempre la stessa: l'Unione Europea non deve essere ridotta ad un'espressione solo geografica od economica, ma deve perseguire un'intesa culturale e spirituale, attingendo dal patrimonio cristiano -non meno che da quello laico- quanto è necessario per la costruzione del bene comune europeo su basi di rispetto della persona, della sua dignità e della sua libertà.

In effetti l'Unione Europea, nella quale convivono le diversità religiose che hanno disegnato nel passato i confini più sanguinosi del continente (basti ricordare il periodo delle lotte religiose degli Stati confessionali) può vincere in modo positivo la sfida sulle religioni, con una di quelle forme di purificazione della memoria alle quali questo Pontefice ci ha abituati. Non si tratta di riconoscere solo il ruolo sociale delle religioni. Si tratta di qualcosa di più: nella consapevolezza del peso avuto dalle religioni cristiane nel plasmare l'identità e l'alterità del continente, farne gli interlocutori istituzionali considerandole fondamento imprescindibile della coabitazione europea. Quanto più, del resto, si afferma la laicità della comunità politica contro ogni forma di Stato etico, tanto più si deve restituire alla religione, e quindi alle chiese, il ruolo pubblico di nutrire di valori etici il corpo sociale (Dalla Torre).

In questa ottica la richiesta di Giovanni Paolo II di menzione delle radici cristiane si intreccia con la richiesta di tutela costituzionale delle confessioni religiose e si fa precisa con il delinearsi progressivo dell'Europa come realtà più squisitamente politica, aperta ai modelli di tipo partecipativo. Le parole di apprezzamento non impediscono, ove le richieste specifiche non siano accolte, di trasformarsi in protesta vibrante.

Nella significativa tappa del vertice di Nizza (7-9 dicembre 2000), la proclamazione ufficiale della "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" (approvata nel mese precedente dal Parlamento Europeo) comporta una apprezzabile ricognizione dei diritti esistenti nell'ordinamento comunitario, sistemati in 6 capi ordinati a dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia: a valori cioè che nella storia europea è difficile pensare a prescindere dalla lunga storia cristiana. Ma se il riconoscimento dei diritti di libertà religiosa da parte della Carta è certamente importante e in un certo senso irreversibile, esso non appare al Pontefice comunque sufficiente.

A fronte di un diniego dei negoziatori europei quanto all'inserimento nella Carta stessa di un riferimento a Dio, la protesta non è più affidata solo alle felpate mediazioni diplomatiche. E' il Papa direttamente ad alzare la voce. Lo fa con parole chiare e dure del messaggio significativamente rivolto ai partecipanti alla seduta accademica di Roma, dedicata al 1200 anniversario dell'incoronazione di Carlo Magno: "Non posso nascondere la mia delusione per il fatto che non sia stato inserito nel testo della Carta neppure un riferimento a Dio, nel quale peraltro sta la fonte suprema della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. Non si può dimenticare che fu la negazione di Dio e dei suoi comandamenti a creare, nel secolo passato, la tirannide degli idoli, espressa nella glorificazione di una razza, di una classe, dello Stato, della nazione, del partito, in luogo del Dio vivo e vero. E' proprio alla luce delle sventure riversatesi sul ventesimo secolo che si comprende come i diritti di Dio e dell'uomo s'affermino e cadano insieme".

Gli interventi si succedono con crescente intensità (alcuni di essi verranno citati nel prosieguo della nostra trattazione) negli anni successivi sino a giungere alla Esortazione Apostolica "Ecclesia in Europa" del 28 giugno 2003. In questa vera e propria *summa* del pensiero pontificio sull'Europa è sottolineato ancora una volta, come già più volte nel passato, che il cristianesimo non è solo eredità del passato, ma è patrimonio significativo per costruire il futuro: "L'Europa ha bisogno di un salto di qualità della presa di coscienza della nuova eredità spirituale".

L'Esortazione Apostolica, nel rispondere alle istanze emerse nel Secondo Sinodo dei Vescovi per l'Europa (svoltosi dal 1 al 23 ottobre 1999), sottolinea come, a causa dello "smarrimento della memoria e dell'eredità cristiane, accompagnato da una sorta di agnosticismo pratico e di indifferentismo religioso", molti europei diano l'impressione di vivere senza retroterra spirituale "come eredi che hanno dilapidato il patrimonio loro consegnato dalla storia". Prosegue poi: "Non

meravigliano più di tanto i tentativi di dare un volto all'Europa, escludendone l'eredità religiosa e, in particolare, la profonda anima cristiana”.

Quanto al ventaglio di valori derivanti alla Europa dalla eredità cristiana, già nel Messaggio al Convegno “Verso una Costituzione Europea” (20 giugno 2002), oltre che nel già citato Discorso del 1988 al Parlamento europeo, il richiamo alla civiltà dell'umanesimo cristiano europeo vede declinati vari apporti: la dignità della persona, il carattere sacro della vita umana, il ruolo centrale della famiglia fondata sul matrimonio, l'importanza dell'istruzione, la libertà di pensiero, parola, professione delle proprie convinzioni e fede religiosa, la collaborazione di tutti per il bene comune, il lavoro considerato come bene personale e sociale, il potere politico inteso come servizio sottoposto alla legge e limitato dai diritti della persona e dei popoli.

Preoccupazioni antiche e nuove sono, dunque, nel pensiero pontificio, anzitutto stimolo per una nuova speranza ecclesiale, ma, in secondo luogo, richiesta di maggiore attenzione politica alla tavola di valori, formali e sostanziali, giuridici e sociali, che il patrimonio cristiano ha dato alla civiltà europea e può continuare a dare, contribuendo anch'esso, non meno di quello laico, alla definizione del bene comune europeo.

### **3. Le richieste delle Chiese ai negoziatori europei di Laeken**

Le aspirazioni ed insieme rivendicazioni della Sede apostolica sono condivise dalle altre Chiese cristiane d'Europa.

Due organismi agiscono in questi settori con quello spirito ecumenico che appare concreto esempio di unità dei cristiani: la COMECE rappresenta gli Episcopati cattolici dei Paesi della Unione europea, la KEK rappresenta le altre Chiese cristiane.

In previsione del Consiglio Europeo di Laeken (14-15 dicembre 2001), al quale è affidata la decisione di convocare una apposita Convenzione sull'avvenire dell'Europa incaricata di preparare il testo della Costituzione europea (più esattamente: del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa), la dialettica tra Chiese e rappresentanti di istituzioni europee diventa particolarmente vivace, come si può desumere collocando nei tempi storici alcune affermazioni delle Chiese e distinguendo tra loro le varie posizioni delle singole espressioni istituzionali.

Una risposta incoraggiante per le Chiese era stata fornita, pochi mesi prima, dal c.d. “Libro bianco” sulla *governance* europea (adottato il 25 luglio 2001 dalla Commissione, prima dunque del vertice di Laeken), che aveva ribadito la necessità di coinvolgere le espressioni della società civile, affermando che “le Chiese e le comunità religiose hanno un particolare contributo da apportare”. Una affermazione, questa, che si pone in linea di continuità con il passato, i Presidenti della Commissione, anche prima di Maastricht, avendo sempre auspicato la menzione delle radici cristiane nel testo costituzionale: se il Presidente Delors già nel 1990 lancia l'idea di “un cuore e un'anima per l'Europa”, che serva come punto di appoggio alla costruzione ed integrazione europee, il suo successore Santer reclama anch'egli “un'anima per l'Europa”, ed infine Prodi insiste sul riconoscimento nella Costituzione europea delle radici cristiane, che -egli afferma- non impedisce affatto la volontà di dialogo con altre confessioni, Islam compreso.

Differenti sono invece le posizioni dei vertici intergovernativi (CIG), assai più freddi riguardo alle richieste delle Chiese quanto alla menzione delle radici cristiane. Qualcosa di più essi sono disposti a concedere quanto al riconoscimento del ruolo sociale delle confessioni religiose, a condizione, peraltro del tutto legittima, che il contributo della Chiesa alla costruzione europea sia promosso non secondo obiettivi “confessionistici”, ma secondo obiettivi “laici”. Richiesta sulla quale concordano le Chiese, che non perdono occasione per precisare il significato laico delle loro istanze: servire la società nella promozione di valori concreti che consentano ogni sviluppo della dignità della persona, nonché agevolino dialogo e riconciliazione tra i popoli, anche in vista di ulteriori allargamenti.

La COMECE segue con attenzione l'intera questione e rende pubblica (a pochi giorni dunque dal vertice di Laeken) il 5 dicembre 2001 la dichiarazione "Costruire la fiducia dei cittadini nel futuro dell'Europa". In essa, oltre a ricordare il sostegno sino allora offerto dalle Chiese alla costruzione dell'Unione Europea ed a ribadire la volontà delle Chiese e comunità religiose di continuare a fornire uno specifico contributo al processo costituente nello spirito della sussidiarietà, è detto: "(Le Chiese) rappresentano e salvaguardano aspetti essenziali delle fondamenta spirituali e religiose dell'Europa. Esse si impegnano nel servire la società -tra l'altro nei settori relativi all'educazione, alla cultura e all'azione sociale- e svolgono un ruolo importante per la promozione del rispetto reciproco, della partecipazione, della cittadinanza, del dialogo e della riconciliazione tra i popoli d'Europa. Il futuro allargamento dell'Unione Europea, attraverso il quale l'Est e l'Ovest dell'Europa saranno riunificati, rende tale ruolo ancor più cruciale".

In termini analoghi si era già precedentemente espressa la *Charta Oecumenica*, sottoscritta a Strasburgo (22 aprile 2001) da tutte le Chiese d'Europa: "Sul fondamento della nostra fede cristiana ci impegniamo per un'Europa umana e sociale, in cui si facciano valere i diritti umani ed i valori basilari della pace, della giustizia, della libertà, della tolleranza, della partecipazione, della solidarietà" (n. 7).

Ma le speranze delle Chiese sono presto ridimensionate dai negoziatori di Laeken in modo così drastico che una aperta protesta, poco dopo, viene ad essere pronunciata ancora una volta direttamente dal Papa. La mancata valorizzazione delle confessioni religiose a lui appare "un'ingiustizia ed un errore": "Non senza una certa tristezza -afferma nella significativa occasione del tradizionale discorso al Corpo Diplomatico, 10 gennaio 2002, con espressioni direttamente rivolte pertanto ai rappresentanti delle nazioni accreditate presso la Santa Sede- ho preso atto del fatto che, tra i *partners* che dovranno contribuire alla riflessione sulla "Convenzione", istituita nel corso del summit di Laeken lo scorso mese, le comunità dei credenti non sono state citate esplicitamente".

Il riferimento amaro riguarda il fatto che le comunità religiose, a differenza di altri organismi, come ad esempio le Organizzazioni Non Governative, non sono esplicitamente elencate tra i soggetti della società civile da interpellare, ma possono essere implicitamente comprese in un vago "eccetera", che conclude l'elenco dei soggetti stessi. Né sarebbe accettabile dalle confessioni essere ricondotte alle ONG ad alto tasso di idealità filantropica, poiché, come detto dal Vicepresidente della COMECE (A. Nicora), le confessioni "restano connotate specificamente, propriamente ed originalmente dal fatto che esse puntano a fondare e motivare l'apertura generosa verso l'altro su un principio superiore, quella dimensione trascendente che, intesa in senso teologico, le connota caratteristicamente".

#### **4. Speranze e delusioni riguardo alla "Convenzione sul futuro dell'Europa"**

La "Convenzione sul futuro dell'Europa", incaricata dal Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001 di formulare proposte (specificamente su tre temi: avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle situazioni europee, strutturare la vita politica e lo spazio politico europeo in una Unione allargata, fare dell'Unione un fattore di stabilizzazione e un punto di riferimento nel nuovo ordine mondiale), diventa un formidabile luogo istituzionale verso il quale si indirizzano le speranze delle Chiese. La stessa sua composizione (un Presidente, due Vicepresidenti, 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo dei 15 Stati membri, 30 membri in rappresentanza dei Parlamenti nazionali, 16 membri del Parlamento europeo, 2 membri della Commissione, nonché altri rappresentanti inviati dai Paesi candidati all'adesione) appare lo strumento in grado di affrontare alcuni nodi cruciali della futura Costituzione europea con il maggior grado di rappresentatività.

Le dichiarazioni e le attese si susseguono pertanto per diversi mesi, dall'inizio dei lavori (28 febbraio 2002) sino al 20 giugno 2003, quando l'ufficio di Presidenza (G. D'Estaing, Presidente, G. Amato e J.L. Dehanoe Vicepresidenti) presenta al Consiglio europeo di Salonicco il "progetto di

Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa", inserendo la Carta europea dei diritti fondamentali nella parte II, così da garantirne la portata costituzionale contro ogni incertezza dottrinale.

In questo arco di tempo una serie di interventi delle Chiese si succede.

Come è ricordato da un eminente porporato (A. Silvestrini) particolarmente esperto nel settore dei rapporti tra società civile e società religiosa, a ribadire il contributo specifico che la Chiesa cattolica si propone di offrire è un esponente autorevole della Segreteria di Stato (C. Migliore) in occasione del Terzo Forum della Fondazione De Gasperi (22 marzo 2002). Il Segretariato della COMECE pubblica un ulteriore contributo "*Il futuro dell'Europa*" (21 maggio 2002). Nello stesso mese la KEK invia alla Convenzione una "Prima proposta" e poco dopo adotta una "*Raccomandazione*", chiedendo alla Convenzione di riconoscere le Chiese "partner di dialogo" dell'Unione Europea.

Una posizione decisa è assunta dal Pontefice che, nell'occasione del Convegno, più volte sopra ricordato, "*Verso una Costituzione europea*" del giugno 2002, insiste sul richiamo alle radici cristiane: "Lo esige la memoria storica, ma anche e soprattutto la missione dell'Europa, chiamata ancora oggi ad essere maestra di vero progresso, e soprattutto a promuovere una globalizzazione nella solidarietà". Richiesta ribadita successivamente con una insistenza martellante e nelle occasioni più varie, tra le quali giova qui menzionare -per l'accento sulla preoccupazione che la menzione delle radici cristiane possa urtare contro il principio di laicità della Europa politica- l'*Angelus* del 9 febbraio 2003: nel ricordare l'eredità dei Santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa, come quella che ha contribuito al consolidarsi delle comuni radici cristiane, è sottolineato che "un simile riferimento (alle comuni radici cristiane) non toglierà nulla alla giusta laicità delle strutture politiche, ma al contrario aiuterà a preservare il Continente dal duplice rischio del laicismo ideologico, da una parte, e dall'integralismo settario, dall'altra".

Sempre nel 2002, il portavoce delle Chiese cristiane (KEK), K. Jenkins, nella audizione davanti alla Convenzione non solo esprime l'auspicio che i valori su cui costruire l'Europa includano la centralità della persona umana, la promozione della pace, la libertà, la giustizia, la solidarietà e sostenibilità dello sviluppo, la tolleranza, la democrazia, il ruolo della legge ed il rispetto delle minoranze, ma chiede anche che, in applicazione del principio della sussidiarietà, il futuro Trattato recepisca nel testo costituzionale l'Allegato 11 del Trattato di Amsterdam e pertanto l'impegno a rispettare lo *status* delle Chiese e delle comunità religiose, come riconosciuto dagli Stati.

Più o meno negli stessi mesi anche singoli Episcopati europei mobilitano le proprie Commissioni "*Iustitia et Pax*" per giungere a documenti comuni: così le Commissioni di Francia e Germania rendono pubblico il documento "*Perché l'Unione Europea*" (8 maggio 2002) e l'Episcopato polacco il documento "*L'integrazione europea*" (21 marzo 2002).

Soprattutto l'Esortazione apostolica *Ecclesia in Europa*, subito dopo la approvazione da parte della Convenzione del testo costituzionale, rilancerà la speranza anche politica, insieme alle richieste delle Chiese, essendosi allora (28 giugno 2003) ormai alle porte del semestre italiano di Presidenza ed essendo diffusa la convinzione che il Governo italiano farà di tutto perché la Costituzione europea sia varata con un nuovo "Trattato di Roma", che concluda il percorso iniziato con il Trattato del 1957, istitutivo della CEE, punto di avvio della integrazione (allora limitata all'abbattimento degli ostacoli al libero commercio tra i paesi aderenti).

Ma la crisi politica determinata dal fallimento della Conferenza intergovernativa (13-14 dicembre 2003) di Bruxelles (sulla proposta di passare al sistema di voto, così detto ponderato, della doppia maggioranza: 50 per cento degli Stati e 50 per cento della popolazione; proposta contestata da Spagna e Polonia, poiché esse finirebbero per avere assegnati 27 voti, cioè due in meno rispetto a Germania Francia, Gran Bretagna, Italia, paesi più popolosi), che avrebbe dovuto avviare le procedure per la ratifica della Costituzione europea, impedisce la approvazione nei tempi sperati



della medesima come secondo “Trattato di Roma”, secondo gli auspici italiani, ed apre una nuova fase di riflessione.

E’ difficile prevedere se e quando altra Presidenza possa riuscire là dove il premier italiano ha fallito, come è difficile prevedere se comunque in futuro possa trovarsi un accordo, che consenta di varare la Costituzione europea con qualche modifica, accogliendosi pertanto le richieste rimaste disattese.

Qualunque sia il prosieguo del cammino politico e le reali possibilità di varare una Costituzione europea, quanto ai temi più direttamente oggetto delle nostre riflessioni, si può fare un bilancio su quanto sinora contenuto nel progetto di Costituzione, valutandolo con la oggettiva doverosa consapevolezza delle difficoltà di mediazione politica, dovute anche al fatto che le rappresentanze degli Stati sono esse stesse portatrici di istanze tra loro contrapposte.

## **5. Il Preambolo della Costituzione e la questione della menzione delle radici cristiane**

Tra i punti salienti del testo definitivo del progetto di Costituzione europea, il Preambolo è criticato e criticabile quanto al silenzio sulle radici cristiane d’Europa. Ma, come cercheremo di dimostrare, non tutto può considerarsi negativo.

Le varie bozze, che circolano prima che il testo sia approvato e consegnato al Consiglio europeo di Salonicco, paiono, esse sì, più frutto di una confusione che di una doverosa ricerca di fusione di elementi veramente appartenenti alla eredità storica. Un testo preparatorio, ad esempio, nel motivare il richiamo all’eredità dell’Europa, specifica che essa è “alimentata innanzitutto dalla civiltà greco-romana, poi dalla filosofia dei lumi, che hanno ancorato nella società la percezione del ruolo centrale della persona umana e del rispetto del diritto”. Non riporta invece alcun riferimento al cristianesimo: cioè all’asse portante spirituale, sul quale l’Europa si è sviluppata. Solleva pertanto le proteste delle Chiese, non meno vibranti di quelle a suo tempo elevate quanto al generico richiamo al “patrimonio spirituale e morale” nel Preambolo della Carta dei diritti.

Ma il testo definitivo cerca di rimediare ad una simile partigianeria, offensiva anzitutto della verità storica. La mediazione politica gioca tuttavia per così dire al ribasso. Toglie il riferimento esclusivo ai soli due apporti dati dalla civiltà greco-romana e dalla filosofia dei lumi e si limita a citare genericamente le “eredità culturali, religiose ed umanistiche”. Ma non accoglie nessuna proposta emendativa, neppure quella presentata nella discussione immediatamente precedente il Consiglio europeo di Salonicco di tipo per così dire minimale: la proposta, cioè, di inserire almeno, subito dopo il richiamo alle “eredità religiose”, l’espressione “specialmente cristiane”.

La parte del Preambolo che più direttamente ci interessa risulta pertanto così formulata: “Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società la percezione del ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e del rispetto del diritto”.

Sotto il profilo giuridico possono farsi diverse osservazioni.

Anzitutto -questa è la prima osservazione- va chiarita una questione di carattere generale: la funzione del Preambolo.

A giudizio della dottrina, la funzione di qualunque Preambolo costituzionale non è puramente simbolica o meramente politica, ma, come sottolineava a suo tempo Mortati, è anche giuridica, sia perché orienta l’interprete nell’esegesi delle varie disposizioni, sia perché delinea il confine al di là del quale una revisione del testo costituzionale diventerebbe illegittima. Il Preambolo fornisce dunque limiti e criteri di coerenza dell’intero testo legislativo, delineando *ethos* e *telos*, ciò che l’Europa è e ciò che vuole essere.

Sotto questo profilo vi è chi (Rubio Llorente) distingue tra principi e valori per ricavarne una differente forza costituzionale, nel senso che i principi si situerebbero sul piano deontologico,

indicando ciò che è dovuto, i valori su quello assiologico, indicando “il meglio”, senza creare necessariamente un dovere. Il valore delle eredità religiose, in altri termini, potrebbe produrre conseguenze giuridiche solo nei limiti esplicitati nei principi (che possono essere ricavati non solo dal Preambolo, ma anche dal testo costituzionale). Poiché il Preambolo indica espressamente tre principi -la “tutela della persona”, “dei suoi diritti inviolabili ed inalienabili”, nonché “del rispetto del diritto”-, il valore delle radici religiose avrebbe una efficacia cogente in riferimento ad essi.

Si tratta di una distinzione certamente suggestiva, al riguardo della quale tuttavia è lecito esprimere qualche riserva, dovendosi ritenere che la tradizione costituzionale che nascerà dalla applicazione della futura Costituzione europea non si discosterà di molto dalle tradizioni costituzionali dei Paesi membri. In queste ultime i valori (ad esempio la libertà o l'eguaglianza), siano essi espressi nel Preambolo o in specifiche norme, hanno spesso legittimato una interpretazione evolutiva del dato testuale. A questa sorte difficilmente si sottrarrà la Costituzione europea. L'applicazione concreta consentirà di vedere se l'eredità cristiana -al pari del resto delle altre due eredità, culturali ed umanistiche- sarà garantita solo in funzione della “tutela del ruolo centrale della persona”, “dei suoi diritti inviolabili ed inalienabili”, nonché del “rispetto del diritto”, cioè dei tre principi indicati nel Preambolo stesso, o se essa avrà una forza espansiva maggiore. Sarà la dottrina e soprattutto la giurisprudenza a dire l'ultima parola, costruendo se necessario quella Costituzione materiale, che integra e spesso differisce dalla lettera della Costituzione formale. La esperienza costituzionale di vari Stati europei (prima tra essi l'Italia) vede interpretazioni tanto evolutive, sia dei valori che dei principi, da legittimare persino sentenze additive, spesso formulate a partire da una enfaticizzazione dei valori, prima ancora che dei principi costituzionali.

Qualunque sia la possibile o auspicabile evoluzione interpretativa, anche assumendo la distinzione valori-principi nella accezione sopra detta, e limitando la forza deontologica delle radici cristiane all'area dei tre principi espressamente menzionati nel Preambolo -e pertanto considerando le eredità religiose veri principi deontologici soltanto in quanto esse “hanno ancorato nella vita della società la percezione del ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e del rispetto del diritto”- si giunge alla conclusione che tra le eredità religiose rientra -per giunta non ultima- l'eredità cristiana.

Le categorie costruite dalla civiltà del diritto di origine cristiana non sono infatti meno importanti di quelle costruite dalla cultura laica. Anzi spesso la hanno preceduta: basti ad esempio ricordare che il principio di eguaglianza, come garanzia della dignità della persona, è un apporto del cristianesimo (“davanti a Dio non c'è più né uomo né donna, né schiavo né libero...”), al quale gli ordinamenti civili giungono storicamente ben più tardi: persino nell'epoca dei “diritti”, cioè durante la Rivoluzione francese, nel 1793 un tentativo di stendere una “Dichiarazione dei diritti delle donne” simmetrica alla più fortunata “Dichiarazione dei diritti dell'uomo” portò alla ghigliottina la sua autrice (Olimpia De Gouges). Né si può ignorare che a porre la dignità della persona umana al centro dell'ordinamento giuridico sia stato, prima di ogni altro, il diritto canonico, per la semplice ma forte ragione che per la concezione cristiana, come per quella giudaica, ogni persona è “immagine di Dio”. Infine anche nella materia, oggi come ieri delicatissima, della laicità dello Stato, il principio dualistico proprio alla tradizione cristiana (egregiamente teorizzato in pieno Medio Evo da Dante, ma prima ancora da Papa Gelasio I) consente di rispettare quella autonomia tra ordine temporale e ordine spirituale, sulla quale altre culture presentano se non contraddizioni almeno ambiguità. Per prendere l'Enciclica sociale di Giovanni Paolo II, che affronta le sfide della modernità e post-modernità di fronte alle quali si pone l'Europa odierna, *Centesimus annus*: “La Chiesa rispetta la legittima autonomia dell'ordine democratico (...). Il contributo che essa offre a tale ordine è proprio quella visione della dignità della persona, la quale si manifesta in tutta la sua pienezza nel mistero del Verbo incarnato”

Come è giustamente sottolineato da una autorevole voce della scienza costituzionalistica italiana (Barbera): “Le radici cristiane non riguardano solo i valori spirituali dell'Europa ma anche, ad esempio, la concreta esperienza giuridica del ‘diritto comune’, i cui principi, alimentati dal diritto

romano e dal diritto canonico, a Salamanca come a Bologna, a Montpellier come a Oxford, hanno lasciato tracce in tanta parte degli ordinamenti europei e sono parte integrante delle tradizioni comuni dell'Europa”.

La seconda osservazione riguarda le conseguenze della menzione delle radici cristiane in ordine alla laicità della Unione europea.

Nonostante si tratti di un argomento dotato di un certo *appeal* intellettuale, ogni serio studioso dei meccanismi costituzionali ben sa che la laicità o, meglio, la neutralità dello Stato nell'ambito delle norme di diritto positivo sui diritti fondamentali non è pregiudicata negli Stati europei provvisti di una carta costituzionale che contenga la *nominatio Dei*. Il riferimento a Dio o alla cristianità può essere inserito nel Preambolo, con maggiore o minore intensità: ad esempio in Germania vi è il generico riferimento a Dio, in Polonia il riferimento ai valori di quanti credono in Dio e di quanti credono ai medesimi valori sulla base di altre ispirazioni, in Irlanda l'invocazione al Nome della Santissima Trinità. In ogni caso, esso non è comunque considerato dalle rispettive tradizioni costituzionali una violazione dell'impegno costituzionale al rispetto della libertà religiosa, né della laicità dello Stato. Neppure là dove vi sia una religione di Stato, è violato l'impegno costituzionale al rispetto della libertà religiosa, nella duplice accezione di libertà di religione e libertà dalla religione.

Se la comune eredità democratico-costituzionale europea rifiuta ogni forma di teocrazia, non vi è ragione valida per temere che il richiamo alle radici cristiane d'Europa possa introdurre elementi di teocrazia nella futura Costituzione, non solo perché in essa è costante il richiamo alle tradizioni comuni costituzionali, ma anche perché le eredità religiose non sono citate nel testo costituzionale come esclusive, essendo esse bilanciate con le eredità culturali ed umanistiche. Il che avrà rilievo significativo nella applicazione del futuro testo. Un esempio per tutti: l'art. II-32 della Carta dei diritti garantisce la famiglia “sul piano giuridico, economico e sociale”. Se la radice cristiana porterà a precisare che per famiglia si deve intendere quella che nasce dal matrimonio, la radice laica tenderà a comprendervi anche la così detta famiglia di fatto. Il testo costituzionale non prende posizione, lasciando alla giurisprudenza ed alla dottrina la soluzione dell'interrogativo, che sarà affrontato anche in considerazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Del resto già nel pensiero dei Padri fondatori dell'Europa -Adenauer, Schumann, De Gasperi- l'apporto non confessionale della civiltà cristiana fu sempre chiaro. Lo testimonia, ad esempio, una affermazione pronunciata a Parigi da Alcide De Gasperi nella Conferenza parlamentare europea, che, a cinquanta anni dalla sua pronuncia (21 aprile 1954), continua ad essere un impegno anche per gli attuali negoziatori: “Se affermo che all'origine di questa civiltà europea si trova il cristianesimo (..), non intendo con ciò introdurre alcun criterio confessionale, esclusivo nell'apprezzamento della storia. Soltanto voglio parlare del retaggio europeo comune, di quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana, col suo fermento di fraternità evangelica, (.....) con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da una esperienza millenaria”.

Il testo costituzionale -è questa la terza osservazione- avrebbe potuto certamente essere migliore, in coerenza peraltro anche con precedenti europei. Avrebbe potuto riprendere ad esempio la “Dichiarazione europea sugli obiettivi culturali” elaborata dalla IV Conferenza dei 23 Ministri europei della cultura, tenutasi a Berlino dal 23 al 25 maggio 1984. Il suo Preambolo parla anch'esso genericamente della “tradizione secolare di umanesimo laico e religioso”, nonché del patrimonio europeo formato “di valori spirituali e religiosi”, ma pone poi tra gli obiettivi la partecipazione attiva alla realizzazione della costruzione europea “al fine -è testualmente detto- di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che formano il nostro patrimonio comune”. Ma, come è noto, la pregiudiziale ideologica di un Paese fieramente separatista, come la Francia, ha fortemente pesato, francese essendo il Presidente della Convenzione, V. Giscard d'Estaing. Ne è prova la scarsa reazione in sede istituzionale alla sconcertante osservazione di questi, contenuta in una intervista del 31 maggio 2003 al “Corriere della Sera”, nella quale egli sostiene che è già tanto

aver mantenuto il generico riferimento alla religione, aggiungendo, per giunta, che, se fosse stato citato il cristianesimo, “avremmo dovuto citare anche le altre religioni presenti nel continente, dall’Ebraismo all’Islam”. A parte l’assimilazione impropria dal punto di vista della presenza ed incidenza storica di Ebraismo ed Islam sull’*ethos* europeo, pur di mantenere un impianto il più possibile separatista, sembra che egli voglia sottacere il dato storico che proprio il messaggio cristiano è quello su cui l’Europa si è spiritualmente costituita e sviluppata (Reale).

Si inserisce qui una quarta osservazione, come corollario della terza. Se un riferimento alle radici giudaiche non urterebbe affatto con il riferimento alle radici cristiane, data la continuità tra le due tradizioni sotto il profilo delle categorie costituzionali, discorso ben diverso va fatto quanto all’Islam. Al proposito una preoccupazione è spesso denunciata da chi manifesta la sua contrarietà ad un più preciso testo: il presunto conflitto della menzione delle radici cristiane (o giudaico-cristiane) con la necessaria integrazione con coloro che appartengono a credo diversi, a cominciare dall’Islam. Il richiamo alle radici cristiane sarebbe in altri termini in contrasto con il principio del dialogo con tutte le confessioni religiose, nel quale risiede il moderno concetto di laicità o neutralità di una comunità politica di tipo partecipativo.

Questo timore è frutto di una pericolosa ed equivoca mistificazione.

E’ certamente doveroso in una Europa libera e democratica scegliere la strada della integrazione anche con le culture non cristiane: in questo senso l’art. I-2 del progetto di Costituzione sottolinea che i valori dell’Unione -dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani- sono comuni agli Stati membri in una società che esclude forme di discriminazione, tra le quali è lecito considerare quella religiosa; l’art II-21 della Carta vieta in nome dell’uguaglianza ogni forma di discriminazione fondata sulla religione.

Ma proprio perché è scelta la strada della integrazione, essa presuppone la più forte consapevolezza delle tradizioni ed identità originarie. Lo stesso recepimento della Carta di Nizza (come Parte II della Costituzione europea) significa una riaffermazione della priorità della persona umana rispetto alla comunità, che consente di rimarcare la prospettiva differente rispetto ad altre impostazioni culturali, per le quali la comunità è prioritaria rispetto alla persona (come avviene nella visione islamica dei diritti umani): prospettiva personalistica della quale è parte integrante, ancorché non unica, l’umanesimo cristiano (Loiodice). Il che peraltro non significa affatto negare diritti di libertà a culture lontane dalla storia europea. Significa riaffermare che altre sono le radici della cultura europea, oltre la sua identità originaria con tutte le conseguenze anche interpretative che detta affermazione comporta sotto il profilo della ermeneutica costituzionale.

Va poi rilevato, come quinta osservazione, che la menzione delle “eredità religiose”, se pecca certamente di genericità, è comunque un passo in avanti rispetto al Preambolo della Carta dei diritti, che presenta un ancor più generico richiamo al “patrimonio spirituale e morale”. Benché indeterminata, rappresenta infatti pur sempre un riferimento non solo a una vaga spiritualità, ma più specificamente alle religioni.

Questo riferimento alle religioni consente in via interpretativa di farvi rientrare il cristianesimo grazie ad una serie articolata di argomentazioni.

Anzitutto l’argomento storico: l’albero europeo affonda le radici sulla collina del Golgota (come è efficacemente detto da R. Navarro Valls), oltre che su quella del Campidoglio e dell’Acropoli. In secondo luogo argomenti testuali permettono una interpretazione sistematica che, per usare un’espressione del linguaggio comune, fa rientrare dalla porta ciò che si è buttato dalla finestra. Non solo infatti lo stesso Preambolo costituzionale con il riferimento al “ruolo centrale della persona”, ai “suoi diritti inviolabili ed inalienabili”, nonché al “rispetto del diritto”, ma anche vari articoli della Costituzione usano categorie di matrice anche (se non esclusivamente) cristiana: dalla “dignità umana” (art. I-2), alla “promozione della pace” (art. I-3), alla “solidarietà e rispetto reciproco dei popoli” (art I-3), al “principio della democrazia partecipativa” (art. I-46). Gli stessi

diritti fondamentali dell'Unione, disciplinati nella Carta dei diritti, proprio alla luce dell'eredità religiosa cristiana rivelano una radice non solo laica ma anche cristiana. Diversi articoli tutelano infatti specifici diritti attinenti alla scelta religiosa della persona o comunque valori che il patrimonio cristiano considera primari: così gli articoli II-10 (libertà di religione), II-14, c. 3 (diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose), II-21 (divieto di discriminazione religiosa), II-22 (diritto di vedere rispettata la diversità religiosa), II-33 (protezione della famiglia), II-34 (lotta contro l'esclusione sociale e la povertà), II-37 (tutela dell'ambiente).

Certamente l'opera interpretativa di tipo sistematico, alla quale fosse chiamata la Corte di giustizia, troverà maggiori difficoltà per il fatto che è sempre difficile per la giurisprudenza cristallizzare un diritto comunitario quando esso sia stato respinto da una assemblea politica costituente. Essa sarebbe stata invece facilitata da un testo del Preambolo costituzionale meno indeterminato, ma, benché resa più difficile, non può considerarsi impossibile, nella teoria generale della interpretazione tendendosi comunque a dare rilievo non determinante ai lavori preparatori di un testo. L'interpretazione sistematica è insomma via aperta e percorribile fruttuosamente.

Con ciò non intendo comunque sottovalutare la pericolosità di lasciare una questione tanto delicata alla discrezionalità insita in ogni ricostruzione sistematica. La afasia –è stato acutamente osservato (Poupard)- conduce alla amnesia e questa alla paralisi. Sono pertanto comprensibili le molte critiche formulate da vari studiosi relativamente all'assenza della *nominatio Dei*. Tra quelle formulate dalla dottrina giuridica, la voce più vibrante è di un costituzionalista ebreo, che non fa mistero di essere un praticante della sua religione, J.H.H. Weiler. Egli, dopo avere sottoposto a una precisa analisi le Costituzioni dei singoli Paesi europei e dimostrato che il riferimento a Dio e al Cristianesimo è ciò che il costituzionalismo europeo sembra postulare, accusa i formulatori del generico richiamo alle "eredità religiose" di volere adottare, con il silenzio sul Cristianesimo, una retorica pluralistica e poi praticare una politica costituzionalmente imperialistica. Sue le seguenti espressioni: "Un'Europa cristiana (.....) è una Europa che, pur celebrando l'eredità nobile dell'Illuminismo umanistico, abbandona la sua cristofobia, e non ha paura né imbarazzo a riconoscere il Cristianesimo come uno degli elementi centrali nell'evolvere della propria civiltà. E' un'Europa che nel discorso pubblico recupera tutta la ricchezza che può venire dal confronto con una delle sue principali tradizioni intellettuali e spirituali: la sua eredità cristiana". Sotto una angolatura diversa, ed altrettanto condivisibile, un rappresentante della cultura evangelica tedesca (Jungel) fa risiedere il favore alla *nominatio Dei* in una ragione ancor differente: se Dio –egli afferma- è la più alta istanza di responsabilità contenuta in un testo costituzionale, verrà meno ogni possibilità che dimensioni ideologizzanti, come la classe o la razza, siano esse valori supremi: "Che la parola ' Dio ' possa pur venir letta anche come una posizione vuota -e quantomeno un ateo leggerà così la parola-. Ma in tal modo rimarrà in ogni caso una memoria del fatto che all'uomo è interdetto di porre da sé un valore supremo. La parola ' Dio ' rimanda l'uomo, anche qualora essa venga letta come posizione vuota, ai suoi limiti. Essa impedisce all'uomo di divinizzare i suoi ideali".

Riflessioni, quelle sin qui riportate, che ovviamente valgono in tanto in quanto si voglia mantenere un Preambolo. Qui si inserisce l'ultima osservazione, che può essere formulata con un interrogativo: vale la pena mantenere un Preambolo, che sia troppo vago sulla verità storica?

Nelle Costituzioni degli Stati il Preambolo non è sempre presente: non lo è là dove le difficoltà della mediazioni politica rischiano di pregiudicare la approvazione della stessa Costituzione, come avvenne ad esempio in Italia nel 1948. Certo è che là dove esiste, esso non è reticente. Lo stesso dovrebbe valere per la Costituzione europea, il cui Preambolo è chiamato a definire la identità europea, indicando valori ed ideali condivisi. Sotto questo profilo si è espresso il Presidente della Commissione Europea Prodi, che segue l'intero iter riformatore anche grazie ad un nucleo di qualificatissimi esperti (Cellule de Prospective), nominati presso la Commissione. Egli ha criticato la mancanza di un riferimento al cristianesimo: "E' negare –ha affermato in una intervista al

Corriere della Sera del 14 giugno 2003- 1500 anni di civiltà. A questo testo è preferibile nessun testo. Meglio il silenzio sull'intero nostro passato, che una menzogna”.

## **6. Status delle Chiese e dialogo con esse**

Due punti di approdo del lungo (purtroppo oggi interrotto) *iter* costituzionale europeo sono espressi nell'art. 51 del progetto di Costituzione ed attengono al riconoscimento dello “Status delle Chiese e delle organizzazioni confessionali”, in accoglimento delle richieste delle Chiese d'Europa.

Nel comma 1 -questo il primo punto di approdo- si recepisce il contenuto dell'Allegato 11 al Trattato di Amsterdam (risolvendosi dunque il dubbio se fosse solo una dichiarazione politica o avesse anche forza giuridica): “L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri”.

Questo riconoscimento a livello europeo di un aspetto della libertà religiosa istituzionale apre la via ad ulteriori future precisazioni. Rinviare infatti alla competenza nazionale la disciplina dello *status* delle confessioni religiose nei loro rapporti con l'ordinamento statale non significa di per sé esaurire ogni rilievo giuridico della dimensione istituzionale della libertà religiosa. Significa solo dare alla libertà religiosa istituzionale un primo riconoscimento.

Lo stesso diritto di organizzarsi con propri statuti (il cui riconoscimento è stato chiesto dalle Chiese) richiederebbe una più esplicita menzione, al fine di evitare possibili interpretazioni restrittive, anche se esso parrebbe già oggi implicitamente garantito. L'interpretazione dell'ordinamento comunitario, che pure ha ormai tra i suoi principi fondamentali la libertà religiosa, ma solo in senso individuale e collettivo (nella Carta dei diritti avendo recepito la CEDU, e pertanto il suo art. 9), finirà prima o poi per occuparsi anch'esso di altri possibili profili della libertà religiosa istituzionale.

Anche nelle Costituzioni viventi di molti Stati europei l'enucleazione del diritto delle confessioni di vedere salvaguardata la propria identità religiosa, come categoria giuridica diversa dalla libertà religiosa collettiva, anche se con essa connessa, è frutto di una evoluzione interpretativa degli ultimi anni. Per l'Italia basti ricordare l'interpretazione oggi prevalente, che dal principio pattizio o della bilateralità (ricavabile dall'art. 7 c. 2 e dall'art. 8 c. 1 Cost.) fa scendere il diritto costituzionale alla identità religiosa della confessione, sempre che essa abbia un minimo di ordinamento interno.

Un argomento testuale favorevole a questa evoluzione è fornito dal comma 3 dello stesso art. 51, che, nell'assicurare (come si dirà tra breve) che l'Unione mantiene aperto un dialogo con le Chiese, ne riconosce “l'identità ed il contributo specifico”. Se ciò risponde al principio della democrazia partecipativa (disciplinato nell'art. I-46 del progetto di Costituzione europea), una evoluzione legislativa o interpretativa del diritto alla identità religiosa potrà precisare la tutela comunitaria della libertà religiosa istituzionale, ben oltre i contenuti, angusti ancorché importanti, dell'Allegato 11 del Trattato di Amsterdam.

Il secondo punto di approdo è espresso dal comma 3, che statuisce che l'Unione mantiene un dialogo “aperto, trasparente e regolare con le Chiese”, come con le organizzazioni filosofiche e non confessionali, riconoscendone appunto, come poc'anzi detto, l'identità ed il contributo specifico.

A parte la discutibile equiparazione tra chiese e organizzazioni filosofiche (chiesta, pare, dalla massoneria belga, evidentemente forte, nonostante la corona sia tra le più fedeli alla Chiesa cattolica), la norma dà una risposta alla richiesta di “dialogo strutturato”, che, benché recepita in termini più vaghi (“dialogo aperto, trasparente e regolare”) di quelli chiesti dalle Chiese, rappresenta un indubbio progresso.

Non affidare alla mera benevola attenzione delle istituzioni comunitarie il dialogo con le Chiese, ma prevederlo come regolare significa dare ad esse stesse un rilievo pubblico, che, lungi dal contrastare con la laicità delle istituzioni civili, le inserisce in un contesto partecipativo proprio a modelli

davvero democratici di comunità politica. Grazie ad esso non solo sarà più difficile in futuro quella mancata valorizzazione delle comunità religiose giustamente stigmatizzata da Giovanni Paolo II come errore, ma l'aspetto dinamico della Carta costituzionale europea troverà nel contributo delle Chiese alla cittadinanza europea le parole della solidarietà, della pace, del rispetto della persona.

Che poi il dialogo, oltre che "regolare", debba essere anche "aperto" e "trasparente" sembra volere garantire alle confessioni quel metodo di confronto che nelle democrazie occidentali appare il più rispettoso di principi partecipativi. Procedure regolari che favoriscano il confronto tra istituzioni europee e confessioni, valorizzando identità ed apporto di ognuna alla coesione sociale, oltre a rispondere a modelli partecipativi, consentiranno anche alla Unione di non ridursi ad una mera zona di libero scambio.

### **7. Un appello al sapere : "Le cattedrali parlano in silenzio, le Università parlino ad alta voce"**

Siamo a distanza di poco più di sessant'anni dal celebre saggio "Perché non possiamo non dirci cristiani". In esso Benedetto Croce, in un anno (1942) di grave oscuramento della civiltà europea causato dalle atrocità del conflitto mondiale, affermava che i valori del cristianesimo e quelli del libero pensiero hanno contribuito ad alimentare i diritti della persona e ad esaltarne la dimensione sociale, sicché riferirsi in Italia alle tradizioni cristiane -osservava sempre Croce- è semplice osservazione della verità, condivisibile anche da chi credente non è.

E' lecito porsi un analogo interrogativo anche relativamente al rapporto tra cristianesimo ed Europa.

Va dato atto alle Chiese cristiane, e soprattutto al Pontefice romano, di aver mostrato unità e coraggio nell'insistere affinché l'eredità cristiana sia alla base della "cittadinanza europea" e va altresì dato atto ai negozianti europei di non essere stati del tutto insensibili alle richieste delle Chiese. Mancano tuttavia ancora alcuni riconoscimenti perché, mutuando l'espressione di Croce, gli europei possano dirsi a titolo pieno eurocristiani.

Se la mediazione politica ha mostrato più di un limite, la cultura e la scienza possono dare qualche ulteriore stimolo.

Nutrire di valori cristiani la cittadinanza europea non è del resto solo compito dei politici. E' compito anche della cultura che, di fronte alle sfide della secolarizzazione "rampante" (Remond), non può comunque ignorare che il fenomeno religioso anche nelle società più secolarizzate rimane il più massiccio fatto sociale a carattere volontario.

Nell' Omelia per il millennio del martirio di sant' Adalberto (Gniezno, 3 giugno 1997) il rapporto tra cultura europea e cultura cristiana è disegnato con efficaci immagini: "Della buona novella del Vangelo sono vissuti in Europa nel succedersi dei secoli, fino al giorno d'oggi, i nostri fratelli e le nostre sorelle. La ripetevano i muri delle chiese, delle abbazie, degli ospedali, delle università. La proclamavano i volumi, le sculture e i quadri, l'annunziavano le strofe poetiche e le opere dei compositori. Sul Vangelo venivano poste le fondamenta dell'unità spirituale dell'Europa".

Il pensiero è ripreso e specificamente rivolto alla cultura universitaria in un discorso di Giovanni Paolo II, pronunciato il 17 febbraio 2004 di fronte ad una delegazione della Università polacca di Opole, in occasione del conferimento della Laurea *honoris causa* : "Oggi si parla tanto delle radici cristiane dell'Europa. Se segno di esse sono le cattedrali, le opere d'arte, di musica e di letteratura, esse in un certo senso parlano in silenzio. Le università invece possono parlarne ad alta voce (.....). Questa voce può essere non accolta da coloro che vengono storditi dalla ideologia del laicismo del nostro continente, ma questo non dispensa gli uomini di scienza, fedeli alla verità storica, dal compito di rendere testimonianza mediante un approfondimento dei segreti della scienza e della sapienza, cresciute sul fertile terreno del cristianesimo".

In questo appello alle Università perché siano esse a parlare "ad alta voce" delle radici cristiane, vi è tutta la speranza dell'antico docente della Università di Cracovia consapevole della vacuità della espressione illuminista della "storia come museo degli orrori". Agli universitari ora spetta

raccogliere l'invito, nella consapevolezza che il punto di forza dell'Occidente è, ancora una volta, il cristianesimo.

#### *Riferimenti bibliografici*

I passi del magistero pontificio, come i discorsi di rappresentanti della Curia Romana sono rintracciabili su [www.vatican.va](http://www.vatican.va) Una completa raccolta del magistero di Giovanni Paolo II dall'ottobre 1978 all'agosto 1999 è in SPEZZIBOTTIANI M. (a cura di ), *Giovanni Paolo II: Profezia per l'Europa*, Casale Monferrato 1999

BARBERA A., *Prefazione* a WEILER J. H., *Un'Europa cristiana. Saggio esplorativo*, tr. it., Milano 2003, p. 13 ss.

BERLINGO' S., *La condizione delle Chiese in Europa*, in LEUZZI L.- MIRABELLI C. (a cura di), *Verso una Costituzione europea*, Cosenza 2003, II, p. 853 ss.

BETORI G., *Intervento*, in "Indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione Europea", Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per gli Affari esteri e le questioni comunitarie, 26 febbraio 2003

DALLA TORRE G., *Il ruolo delle Chiese per l'Europa*, in LEUZZI L.-MIRABELLI C.(a cura di), *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p. 215 ss.

DURAND J. D., *La Chiesa e la costruzione europea*, in LEUZZI L.- MIRABELLI C. (a cura di) , *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p. 225 ss.

FERRARI S., *Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in CHIZZONITI A. (a cura di), *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, cit, p. 31 ss.

FUMAGALLI CARULLI O., *Il Governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano 2003, p. 252 ss.

JANSEN Th., *La Commission européenne en dialogue avec les Eglises et les communautés religieuses: l'action de la Cellule de Prospective*, in CHIZZONITI A. (a cura di), *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, Milano 2002, p. 3 ss.

JUNGEL E., *Pluralismo, cristianesimo, democrazia*, Atti dell'Incontro di Camaldoli *Cristianesimo e democrazia nel futuro dell'Europa* (12-14 luglio 2002), in "Il Regno Attualità", supplemento al n. 4 del 15 febbraio 2003, p. 21 ss.

KIDERLEN H.J.– TEMPEL H.-TORFS R., *Quelles relations entre les Eglises et l'Union Européenne? Jalons pour l'avenir*, Leuven 1995

LEB I.V., *La responsabilité des Eglises pour la nouvelle Europe*, in LEUZZI L.-MIRABELLI C. (a cura di ), *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p. 285 ss.

LOIODICE A., *Centralità della persona umana nella Carta di Nizza e nella Convenzione Europea*, in LEUZZI L.-MIRABELLI C. (a cura di ), *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p. 427 ss.

MARANO V., *Unione Europea ed esperienza religiosa. Problemi e tendenze alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in "Dir. eccl.", 2000, I, p. 862 ss.

MARTINEZ TORRON J., *La proteccion internacional de la libertad religiosa y de conciencia, cincuenta anos despues*, in "Boletin europeo de la Universidad de la Rioja, 4, 1998, p. 16 ss.

MARTINO card. R., *La convention européenne: les racines chrétienne de l'Europe, de l'Est à l'Ouest*, Intervento al Convegno dell'Università pontificia "Regina Apostolorum", 27 gennaio 2003



NAVARRO VALLS R., *Basi della cultura giuridica europea*, Laurea honoris causa, in "L'Ateneo", Notiziario dell'Università degli Studi di Torino, anno XIX, gennaio-febbraio 2002; *Constitucion europea y cristianismo*, in "Revista General de Derecho Canonico y Derecho eclesiastico del Estrado", in [www.iustel.com](http://www.iustel.com)

NICORA card. A., *Il ruolo della COMECE nel quadro dei rapporti tra Chiesa cattolica e Unione europea*, in CHIZZONITI A. (a cura di), *Chiese, associazioni religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, cit., p. 47 ss; *Sussidiarietà e libertà nella fondazione e nello sviluppo dell'Europa*, Intervento alla tavola rotonda dell'Incontro di Camaldoli *Cristianesimo e democrazia nel futuro dell'Europa* (12-14 luglio 2002), in "Il Regno Attualità", supplemento al n. 4 del 15 febbraio 2003, p. 47 ss.; *Per una effettiva libertà religiosa alla luce delle radici cristiane dell'Europa*, in LOIODICE A.- VARI M., *Giovanni Paolo II:Le vie della giustizia*, Roma, 2003, p. 502 ss.

PONTIFICIUM CONSILIUM DE CULTURA, *L'Europe. Vers l'union politique et économique dans la pluralité des cultures* (Bucarest 15-16 maggio 2001), Città del Vaticano 2001,

POUPARD P., *L'identità culturale dell'Europa*, Casale Monferrato, 1994; *Le Christianisme à l'aube du III millenaire*, Paris 1999; *Un'anima cristiana per l'Europa del Terzo Millennio*, in LEUZZI L.- MIRABELLI C. (a cura di ), *Verso una Costituzione Europea*, cit., I, p. 17 ss.; *Las raices cristianas de Europa*, in "Cultura e fede", XII, 1, 2004, p. 8 ss.

PIERUCCI A., *Après Amsterdam: quelle relations entre Institution Européennes et Eglises*, in CHIZZONITI A. (a cura di), *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, cit., p. 13 ss.

RABIEJ S., *Why the European Integration needs the Ecumenical Dialogue?*, in LEUZZI L.- MIRABELLI C. (a cura di), *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p.274 ss.

RATZINGER J., *Svolta per l'Europa?Chiesa e modernità nell'Europa dei rivolgimenti*, Cinisello Balsamo, 1992

REALE G., *Radici culturali e spirituali dell'Europa*, Milano 2003, Avvertenza, p. XI ss.

RECCHIA G., *L'opportunità di un riferimento espresso nel Preambolo della Costituzione U.E. al patrimonio religioso d'Europa*, in LEUZZI L.- MIRABELLI C. (a cura di), *Verso una Costituzione europea*, cit., II, p.675 ss.

REMOND R., *La secolarizzazione. Religione e società nell'Europa contemporanea*, tr. it., Roma-Bari, 1999

ROUCO VARELA A., *Los fundamentos de los derechos humanos: una cuestion urgente*, Madrid 2001

RUBIO LLORENTE F., *Principios y valores constitucionales*, in "Estudios de Derecho constitucional. Homenaje al prof. R.Fernandez-Carvajal", Murcia, 1997, p. 647 ss.

SCOLA A., *Cristianesimo e Religioni*, in AA.VV., *L'identità dell'Europa e le sue radici. Storie, culture, religioni*, Giornate di studio sull'avvenire dell'Europa ( Venezia, Palazzo Ducale, 9 maggio 2002), Soveria Mannelli 2002, p. 36 ss.

SUNJIC M., *Cultural Identity and the future of Europe*, in LEUZZI L.- MIRABELLI C., (a cura di), *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p. 146 ss,

SILVESTRINI card. A., *Introduzione*, Atti dell'Incontro di Camaldoli *Cristianesimo e democrazia nel futuro dell'Europa*, in "Il Regno Attualità", supplemento al n. 4 del 15 febbraio 2003, p. 2 ss.

TAURAN card. J. L., *La Carta Costituzionale Europea. Nella Casa di Benedetto, Primo Costituente*, Monastero benedettino di Montecassino, 19 marzo 2003

TESAURO G., *I fondamenti ideali dell'Unione europea*, in LEUZZI L.-MIRABELLI C. (a cura di), *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p. 154 ss.

VARI M., *Crisi della sovranità degli Stati, integrazione europea, diritti fondamentali*, in LEUZZI L.-MIRABELLI C. (a cura di), *Verso una Costituzione europea*, cit., I, p. 197 ss.

VENTURA M., *La laicità nell'Unione europea: diritti, mercato, religione*, Torino 2001

VERSTRAETEN J., *The Contribution of Catholic Social thinking to human rights in the context of Fundamental Rights of the European Union*, in LEUZZI L.-MIRABELLI C. (a cura di), *Verso una Costituzione Europea*, cit, II, p.661 ss.

WEILER J.H.H., *Un'Europa cristiana*, tr. it., Milano 2003; *La Costituzione dell'Europa*, tr. it., Bologna 2003